

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

Responsabile: ALDIGERI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 61 del 23/01/2023

Oggetto: PERSONALE - DIPENDENTE MATRICOLA N. 162 - COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER COMPIMENTO DEL REQUISITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che l'art. 15 del D.L. 4 del 28/1/2019 ss.mm.ii., convertito in Legge n. 26 del 28/03/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" prevede che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne;
- il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti;
- al requisito contributivo, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla Legge 122/2010;

Richiamato l'art. 23 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che prevede:

- la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per anzianità contributiva al raggiungimento del requisito d'accesso al pensionamento previsto per il conseguimento della pensione anticipata per l'anno considerato;
- la comunicazione al/alla dipendente o al dirigente dell'intenzione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, garantendo un preavviso minimo di sei mesi;

Preso atto:

- che il/la dipendente matricola n. 162, alla data del 1/11/2022, ha maturato il requisito utile al collocamento a riposo per anzianità anticipata avendo un'anzianità contributiva minima pari a 41 anni e 10 mesi;

Determina n. 61 del 23/01/2023 pag. 1/2

 che alla data di che trattasi sono previsti ulteriori 3 mesi di finestra mobile ai sensi del D.L. 4/2019 citato;

Dato atto che all'interessata, pertanto, con nota prot. n. 24679 del 5/8/2022, è stata comunicata, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi del citato Regolamento con decorrenza 1/2/2023 ovvero dalla maturazione del requisito oltre i 3 mesi di finestra mobile;

Dato altresì atto che tale comunicazione non rispettava pienamente il periodo di preavviso di 6 mesi, e che, in pari data, è stata comunicata la disponibilità a posticipare la decorrenza al 15 febbraio 2022, ove la dipendente ritenesse di non poter prescindere da tale termine;

Preso atto della nota pervenuta in data 5 agosto 2022 acquisita agli atti con prot. N 24695, con cui la dipendente ha comunicato la volontà di prescindere dal periodo di preavviso confermando la decorrenza al collocamento a riposo dal 1° febbraio 2023;

Preso atto inoltre che la stessa ha successivamente presentato in data 11/08/2022, domanda all'INPS per il riconoscimento della pensione di anzianità anticipata, avente decorrenza 1/2/2023;

Ritenuto, pertanto, di procedere al collocamento a riposo d'ufficio del dipendente matricola n. 162 a far tempo dal 1/2/2023 (ultimo giorno lavorativo 31/1/2023);

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Sonia Manferdelli, Istruttore Amministrativo, Cat. C, dell'Ufficio Gestione del Personale, come da Provvedimento Dirigenziale n. 5893 del 04/3/2021;

Visti:

- l'art. 5 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
- l'articolo 107 commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000;
- l'articolo 41 dello Statuto Provinciale;
- l'art. 25 e 28 del vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1681 del 29/12/2020, con la quale è stato conferito alla Dott. Paola Aldigeri l'incarico della posizione organizzativa dell'Ufficio Gestione del Personale e Pari Opportunità con l'attribuzione delle relative deleghe;

Sentito il dirigente responsabile

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per anzianità contributiva della dipendente matricola n. 162 a far tempo dal 1/2/2023 (ultimo giorno lavorativo: 31/1/2023);
- di dare atto che l'anzianità contributiva della dipendente è calcolata presupponendo, per il periodo successivo all'adozione del presente provvedimento, la permanenza in servizio dell'interessata, con piena copertura contributiva, secondo quanto previsto in merito dalla normativa vigente;
- di dare atto che si provvederà alla predisposizione dei conseguenti adempimenti con INPS per la liquidazione del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio della dipendente stessa;
- di dare atto altresì che né per il sottoscritto né per il responsabile del procedimento sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

sm

Sottoscritta dal Responsabile (ALDIGERI PAOLA) con firma digitale

Determina n. 61 del 23/01/2023 pag. 2/2